



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 gennaio 2002 € 15,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 4

Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

pag. 1097

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO 2002-2004

(Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2001).

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 4, in data 29 gennaio 2002, al Bollettino Ufficiale n. 4 del 23 gennaio 2002.

pag. 2101

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGI REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 4

Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2002, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 2

1. E' approvato in euro 11.266.178.682,76 il totale delle spese effettive ed in euro 21.906.698.682,76 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2002-2004 annesso alla presente legge (tabella B).

2. E' approvato in euro 4.091.548.527,87 il totale delle spese effettive ed in euro 7.638.388.527,87 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2002.

3. Sono approvati in euro 7.160.903.630,81 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2003 ed in euro 7.107.406.524,08 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2004.

4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2002, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2003 e 2004 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 3

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002, annesso alla presente legge.

Art. 4

1. Per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 5

1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 6

1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 7

1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese imprevidite quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 gennaio 2002

TONDO